SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1985)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUST e CARLASSARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1982

Integrazioni e modifiche alla legge 3 giugno 1981, n. 308, riguardante norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti

ONOREVOLI SENATORI. — L'emanazione della legge 3 giugno 1981, n. 308, recante « norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle forze armate, ai corpi armati ed ai corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti », ha costituito un significativo e doveroso atto di riconoscimento e di solidarietà della comunità italiana nei confronti di coloro che, a rischio della propria vita, sono impegnati a difendere le istituzioni democratiche e a tutelare la civile convivenza.

Ma le profonde motivazioni che hanno ispirato l'adozione di tale provvedimento rischierebbero di essere in parte vanificate se i benefici in esso previsti non venissero estesi a tutti gli infortunati e ai congiunti del personale deceduto in attività di servizio per diretto effetto di lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, indipendentemente dalla data del decesso del dante causa.

Infatti la legge n. 308 del 1981 sta provocando una sperequazione — sia agli effetti pensionistici, sia ai fini della corresponsione dell'equo indennizzo e della speciale elargizione — in quanto limita i suoi effetti ad eventi verificatisi successivamente all'1 gennaio 1979 ed esclude altre categorie di militari, o loro congiunti, infortunati o deceduti in servizio per eventi di natura violenta (per esempio, personale dell'Aeronautica Militare).

Pertanto, al fine di garantire che la legge in argomento esplichi nei confronti di tutti gli aventi titolo i princìpi di uguaglianza, formale e sostanziale, si propongono i seguenti emendamenti aggiuntivi alla normativa vigente.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ai destinatari del primo comma del presente articolo, la pensione spettante in base alle vigenti norme va liquidata con le modalità e con i criteri stabiliti dal precedente articolo 3 per i congiunti dei caduti vittime del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso.

I benefici derivanti dall'applicazione del comma precedente decorrono dal primo luglio 1982.

Fatta salva tale decorrenza, sono da considerarsi destinatari dei benefici di cui al precedente comma tutti i congiunti del personale deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, indipendentemente dalla data del decesso del dante causa ».

Art. 2.

I benefici previsti dagli articoli 4 (equo indennizzo) e 6 (speciale elargizione) della legge 3 giugno 1981, n. 308, sono estesi ai soggetti indicati al precedente articolo 1 anche per eventi verificatisi prima del 1° gennaio 1979.

Art. 3.

L'articolo 7 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è sostituito dal seguente:

« *Art.* 7. — I benefici derivanti dall'applicazione della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1970 ».

Art. 4.

All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità del capitolo n. 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.